

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1209

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER e
ROSSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2006

Abilitazione dei revisori contabili all’assistenza tecnica dinanzi
alle commissioni tributarie

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, intervenendo sull'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha già provveduto ad introdurre talune nuove categorie di soggetti abilitati a svolgere assistenza tecnica dinanzi al giudice tributario.

In conseguenza delle suddette modifiche, i soggetti abilitati alla assistenza tecnica generale davanti alle commissioni tributarie sono ora «gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica».

Pertanto, la norma include i consulenti del lavoro (prima legittimati alla sola assistenza tecnica concernente le materie di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime) tra i soggetti legittimati all'assistenza tecnica in tutti i giudizi tributari, riconoscendo il ritorno alla piena e generalizzata abilitazione di questi professionisti a svolgere l'assistenza tecnica nel processo tributario alla sola condizione che, oltre ad essere iscritti nel relativo albo professionale, essi non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione.

La stessa norma, tuttavia, non comprende ancora tra i soggetti legittimati all'assistenza tecnica generale i revisori contabili, nonostante che l'inclusione di questi professionisti fosse già stata prevista dalla legge delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80, articolo 2, comma 1, lettera g)); con riferimento al processo tributario, il suddetto articolo prevede, infatti, «l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti legittimati all'assistenza tecnica generale».

Il presente disegno di legge intende dunque superare l'esclusione in questione (avvenuta, peraltro, dopo che la legittimazione al patrocinio dei revisori era stata proposta con un emendamento inserito nella proposta di legge sulla competitività (Atto Camera n. 5736, XIV legislatura) presentato dall'onorevole Giorgio Benvenuto e approvato a grande maggioranza dalla Camera il 29 giugno 2005), ingiustificata e penalizzante per la suddetta categoria professionale, anche perché:

gli iscritti nel registro dei revisori contabili con almeno cinque anni di svolgimento di attività possono diventare giudici delle commissioni tributarie provinciali (articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

il citato articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, mentre da una parte consente anche a persone prive di acclarata preparazione giuridica di assistere e rappresentare contribuenti, non comprende i revisori contabili, che sono dotati di specifiche professionalità in campo giuridico e contabile, in quanto per essere iscritti nell'apposito registro (disciplinato dagli articoli 7 e 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28) devono svolgere un tirocinio triennale, al termine del quale sostengono l'impegnativo esame previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, indetto annualmente con decreto del Ministro della giustizia e comprendente tre prove scritte e una orale in materia di diritto civile, commerciale, del lavoro, fallimentare, tributario e simili, di contabilità (generale e analitica), di gestione finanziaria, di economia e statistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché i consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «e i revisori contabili,».

